



Mariangela Di Taranto

Repertorio n. 22.142

Raccolta n. 9.299

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici marzo duemilaventiquattro, in Morciano di Romagna, nel mio studio alla Via Bucci, 32/D, alle ore diciassette e minuti primi quindici (h. 17.15).

Innanzitutto a me, Mariangela Di Taranto, Notaio in Morciano di Romagna, iscritta nel collegio notarile dei distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini,

è presente il signor:

- LANZONI ALEX, nato a Rimini il giorno 8 maggio 1989, residente in Riccione, Viale Quarto, 4, Amministratore Unico della società a responsabilità limitata di nazionalità italiana

"A CORPO MIO S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA", con sede in Riccione, Viale Veneto, 162/B, capitale sociale euro

10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese Camera di Commercio della Romagna - Forlì - Cesena e

Rimini al numero, partita I.V.A. e codice fiscale 91163370405, numero R.E.A. RN - 407861, domiciliato per la

carica presso la sede sociale.

Io Notaio sono certa dell'identità personale del comparente, il quale mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea dei soci della suddetta società, riunita oggi, in forma totalitaria, in questi locali ed a quest'ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1 - Adeguamento statutario alla riforma degli enti sportivi dilettantistici introdotta con d.lgs 28 febbraio 2021, n. 36 e sue modifiche e integrazioni.

2 - Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 16 di statuto, il comparente, il quale constata e dà atto:

* che la presente assemblea è riunita oggi, in questi locali ed a quest'ora, in forma totalitaria, essendo presente:

a) l'intero capitale sociale portato:

- da esso presidente, nonché dalla signora METULINI ALICE, nata a Pesaro il 23 febbraio 1988, residente in Riccione, Via Quarto, 4, titolari ciascuno di una partecipazione di nominali euro 5.000,00;

b) l'Organo Amministrativo, nella persona di esso Presidente;

* che non è presente l'Organo di Controllo non essendo obbligatorio per legge e non essendo stato nominato con decisione dei soci;

* che, pertanto, il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita la presente assemblea e quindi atta e idonea a discutere e a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, non essendovi opposizio-

**Registrato a Rimini
il 18.03.2024**

**al num. 2742
serie 1T**

**Camera di Commercio
della Romagna-Forlì-
Cesena e Rimini**

**iscritto il 19.03.2024
Prot. n. 22843/2024**

		ne alla trattazione degli argomenti.	
	Prende la parola il Presidente, il quale espone all'assemblea che si rende necessario provvedere alla modifiche statutarie necessarie per adeguare le norme di funzionamento della società alla riforma degli enti sportivi dilettantistici introdotta con d.lgs 28 febbraio 2021, n. 36 e sue modifiche e integrazioni.		
	Illustra le modifiche da apportare allo statuto sociale per adeguarlo alle dette disposizioni legislative ed in particolare:		
	* agli articoli 7 e 9, in relazione all'oggetto sociale, prevedendo - tra altro - espressamente quanto dalla normativa indicato nonchè la possibilità di esercitare attività legate da un vincolo di accessorietà e strumentalità con l'attività principale;		
	* all'articolo 7bis, in relazione al tipo di immobile in cui è stabilita la sede sociale ed in cui si svolgono le relative attività statutarie;		
	* all'articolo 11 in materia di incompatibilità degli amministratori.		
	Dà lettura quindi all'assemblea del nuovo testo degli articoli 2, 4 e 18 dello statuto nella sua nuova e più ampia formulazione.		
	Dopo breve discussione, udite le proposte del Presidente, l'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera:		
	1. - di modificare il testo degli articoli 2, 4 e 18 dello statuto sociale, che assumono il seguente nuovo testo letterale:		
	" ARTICOLO 2 - SEDE		
	La società ha sede legale nel Comune di Riccione (RN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.		
	Possono essere istituite altre sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali, uffici commerciali ed amministrativi, unità locali in tutto il territorio dello Stato ed all'estero.		
	Le sedi della società possono essere stabilite in immobili che abbiano una delle destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, purchè non di tipo produttivo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica."		
	ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE		
	La società è senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice Civile.		
	La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilet-		

	tantistica ed in particolare lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, anche mediante l'organizzazione di corsi e/o di gare. La società potrà:	
	1. Praticare le discipline legate all'allenamento funzionale a corpo libero o tramite l'utilizzo di piccoli attrezzi sia in campo nazionale che internazionale, a tutti i livelli ma sempre in maniera dilettantistica.	
	2. Favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazioni tra i praticanti ed i simpatizzanti della disciplina anche organizzando corsi, attività, manifestazioni, work shop, ed eventualmente promuovendo pubblicazioni relative all'allenamento funzionale nello specifico o, più in generale, all'attività fisica, al benessere e all'alimentazione.	
	3. Favorire la diffusione della cultura del movimento e dello sport, identificando nell'attività fisica e nell'attività funzionale in particolare, un elemento fondamentale per una vita sana a tutte le età.	
	4. Essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività di cui sopra, collaborando con esse mediante idee e progetti.	
	La società potrà altresì promuovere corsi di addestramento; promuovere, organizzare e partecipare a gare sportive; effettuare affiliazioni a federazioni sportive e ricreative nazionali ed estere, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; svolgere attività assistenziale e sociale; realizzare produzioni televisive, informatiche o su supporto cartaceo per l'aggiornamento tecnico sportivo.	
	Ai fini di quanto sopra rientra altresì nell'oggetto sociale l'esercizio e la gestione di impianti sportivi e ricreativi, anche polivalenti.	
	La società potrà esercitare, in via marginale ed ai soli fini di autofinanziamento:	
	- l'attività di allestimento e gestione di bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli utenti delle strutture sportive;	
	- l'attività di rivendita di materiale annesso e accessorio alle attività sportive sopra indicate;	
	- l'attività promozionale, di pubblicità anche mediante la stipula di accordi di sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, sempre inerenti l'attività sportiva;	
	le attività legate da un vincolo di accessorietà e strumentalità con l'attività principale	
	La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Interna-	

	zionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà d'aderire	
	La società s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.	
	La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.	
	Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo meramente esemplificativo):	
	- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;	
	- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi."	
	"ARTICOLO 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO La società è amministrata alternativamente:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da due a quattro amministratori con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri.	
	Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.	
	I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	E' fatto divieto agli amministratori della società ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sporti-	

[illegible]

	Allegato "A" dell'atto n. 22.142 di repertorio e n. 9.299 di raccolta	
	STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE La società si denomina "A CORPO MIO S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA" .	
	ARTICOLO 2 - SEDE	
	La società ha sede legale nel Comune di Riccione (RN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Possono essere istituite altre sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali, uffici commerciali ed amministrativi, unità locali in tutto il territorio dello Stato ed all'estero.	
	Le sedi della società possono essere stabilite in immobili che abbiano una delle destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, purchè non di tipo produttivo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.	
	ARTICOLO 3 - DURATA La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE La società è senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice Civile.	
	La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, anche mediante l'organizzazione di corsi e/o di gare.	
	La società potrà:	
	1. Praticare le discipline legate all'allenamento funzionale a corpo libero o tramite l'utilizzo di piccoli attrezzi sia in campo nazionale che internazionale, a tutti i livelli ma sempre in maniera dilettantistica.	
	2. Favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazioni tra i praticanti ed i simpatizzanti della disciplina anche organizzando corsi, attività, manifestazioni, work shop, ed eventualmente promuovendo pubblicazioni relative all'allenamento funzionale nello specifico o, più in generale, all'attività fisica, al	

		benessere e all'alimentazione.	
	3. Favorire la diffusione della cultura del movimento e dello sport, identificando nell'attività fisica e nell'attività funzionale in particolare, un elemento fondamentale per una vita sana a tutte le età.		
	4. Essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività di cui sopra, collaborando con esse mediante idee e progetti.		
	La società potrà altresì promuovere corsi di addestramento; promuovere, organizzare e partecipare a gare sportive; effettuare affiliazioni a federazioni sportive e ricreative nazionali ed estere, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; svolgere attività assistenziale e sociale; realizzare produzioni televisive, informatiche o su supporto cartaceo per l'aggiornamento tecnico sportivo.		
	Ai fini di quanto sopra rientra altresì nell'oggetto sociale l'esercizio e la gestione di impianti sportivi e ricreativi, anche polivalenti.		
	La società potrà esercitare, in via marginale ed ai soli fini di autofinanziamento:		
	- l'attività di allestimento e gestione di bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli utenti delle strutture sportive;		
	- l'attività di rivendita di materiale annesso e accessorio alle attività sportive sopra indicate;		
	- l'attività promozionale, di pubblicità anche mediante la stipula di accordi di sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, sempre inerenti l'attività sportiva;		
	le attività legate da un vincolo di accessorietà e strumentalità con l'attività principale		
	La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà d'aderire		
	La società s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.		
	La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.		

	Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo meramente esemplificativo):	
	- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;	
	- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.	
	TITOLO II - CAPITALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	ARTICOLO 5 - CAPITALE Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).	
	Il capitale sociale può essere aumentato solo con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società.	
	In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.	
	Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.	
	ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTO SOCI	
	I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti; la società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti.	
	Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.	
	ARTICOLO 7 - CONFERIMENTI Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in	

	società denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a	
	prestazioni d'opera o di servizi a favore della società ed ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione	
	economica, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.	
	In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli	
	obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o	
	fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo	
	in denaro presso la società.	
	La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.	
	ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONI	
	Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso	
	ammontare e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo	
	comma dell'art. 2464 del codice civile.	
	Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.	
	I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In nessun caso la società può acquistare o accettare in	
	garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.	
	ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO QUOTE INTER VIVOS	
	Nel caso di trasferimento tra vivi della quota, o dei diritti di sottoscrizione di cui all'art. 5, comma 3, del	
	presente statuto, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti, ovvero	
	l'esperimento della seguente procedura. Per "trasferimento" si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la	
	sostituzione della persona del socio, quale a titolo esemplificativo: la compravendita, la permuta, la donazione,	
	la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la fusione, scissione e cessione	
	d'azienda da parte della società titolare della quota sociale.	
	Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota, o i diritti di sottoscrizione di	
	cui all'art. 5, comma 3, del presente statuto, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a	
	mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il	
	prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.	
	Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale	

	notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di	
	prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	comunicare al socio che intende alienare la loro decisione. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di	
	prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci. Il diritto di prelazione può essere	
	esercitato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della comunicazione da parte del socio alienante.	
	Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della	
	società, tenendo conto del suo valore di mercato, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del	
	luogo dove ha sede la società, su istanza della parte più diligente, che provvede anche sulle spese; alla	
	determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. E' facoltà dell'alienante	
	rinunziare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga	
	inadeguato il valore stabilito dall'esperto.	
	Se nessun socio esercita il diritto di prelazione con le	
	modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile.	
	Il diritto di prelazione non si applica in caso di	
	trasferimento a favore di società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività e di ritrasferimento da parte	
	della stessa al socio fiduciante originario, previa esibizione del mandato fiduciario.	
	ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO QUOTE MORTIS CAUSA	
	La partecipazione trasferita per successione legittima o	
	testamentaria, sia a favore di soci che di non soci, dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi di cui	
	al precedente articolo 9. Il valore della partecipazione da offrire in prelazione ai soci sarà determinato, in mancanza	
	di accordo, ai sensi dell'articolo precedente.	
	ARTICOLO 11 - RECESSO	
	Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:	
	- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento	
	della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;	
	- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, del	
	codice civile;	
	- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di	
	nuova emissione a terzi.	
	Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle	

	ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.	
	Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:	
	- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;	
	- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;	
	- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.	
	Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.	
	Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 13.	
	ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE	
	Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.	
	ARTICOLO 13 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE	
	I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore nominale, dedotte se del caso le eventuali perdite e sopravvenienze passive. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del fatto che è fatto divieto alla società distribuire utili sotto qualsiasi forma, anche indirettamente.	
	Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento della stessa valgono le disposizioni previste dall'articolo 2473 c.c..	
	TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI	
	ARTICOLO 14 - COMPETENZA	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, nel rispetto del diritto di distribuzione degli utili ai soci stabilito dall'articolo 27 del presente statuto;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina del Sindaco o dei Sindaci - e dell'eventuale Presidente del Collegio Sindacale - e/o del Revisore, secondo quanto previsto agli articoli 23 e 24 del presente statuto;	
	d) la determinazione del compenso degli amministratori, del Sindaco o dei Sindaci e del Revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;	
	h) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	ARTICOLO 15 - FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate:	
	a) con il metodo assembleare;	
	b) mediante consultazione scritta;	
	c) sulla base del consenso espresso per scritto.	
	Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f) e g) del precedente articolo 14 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.	
	ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA	
	CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio, come risultante secondo quanto previsto dall'articolo 2479 bis c.c., almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale. In mancanza di regolare convocazione si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2479 bis del codice civile.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.	
	DELEGHE. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Le deleghe sono conservate dalla società. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.	

	DIRITTO DI VOTO. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo	
	voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del	
	codice civile, non può esercitare il diritto di voto.	
	<u>PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.</u> L'Assemblea è presieduta	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o da uno degli amministratori, in mancanza	
	l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza	
	assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure	
	un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se	
	necessari, due scrutatori.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	<u>COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.</u> L'Assemblea delibera col voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere	
	e), f) e g) del precedente articolo 15 nei quali occorre il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due	
	terzi del capitale sociale.	
	Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze	
	richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la	
	maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non	
	può essere adottato il voto segreto.	
	Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello	
	statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o	
	dissenzienti.	
	<u>VERBALIZZAZIONE.</u> Le deliberazioni dell'Assemblea devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal Notaio.	
	ARTICOLO 17 - CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER	
	ISCRITTO	
	Per "consultazione scritta" si intende il procedimento	
	avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori	
	con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su	
	qualsiasi supporto - sottoscritta anche con firma digitale	
	ed inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere	
	ricevuta - a tutti i soci ed agli altri eventuali aventi	
	diritto ai sensi di legge una determinata decisione	
	risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta	
	dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce	
	alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le	
	eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data	
	e la sottoscrizione anche con firma digitale.	
	La decisione si intende adottata ove pervengano presso la	
	sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima	
	proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che	

	rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le	
	maggioranze più elevate richieste dal presente statuto. La	
	mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto	
	contrario. La data della decisione è quella in cui è	
	pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole	
	necessario all'approvazione della decisione.	
	Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso	
	di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale	
	sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal	
	presente statuto) su un testo di decisione formulato	
	chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei	
	soci va apposto in calce al testo della decisione con la	
	dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali	
	osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la	
	sottoscrizione anche con firma digitale.	
	La data della decisione è quella in cui viene depositato	
	presso la sede sociale il documento scritto contenente il	
	testo della decisione ed i voti favorevoli necessari	
	all'approvazione della stessa.	
	L'organo amministrativo, verificato che si è formata	
	validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra	
	descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci	
	ed agli altri eventuali aventi diritto ai sensi di legge e	
	deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta	
	e il documento da cui risulta il consenso espresso per	
	iscritto debbono essere conservati dalla società.	
	TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata alternativamente:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da due a quattro amministratori con potere di amministrare	
	disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli	
	articoli 2257 e 2258 del codice civile;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove	
	membri.	
	Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci	
	stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura	
	dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai	
	poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla	
	competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione	
	di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori	
	costituiscono il Consiglio di Amministrazione.	
	I componenti dell'organo amministrativo possono essere	
	scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo	
	indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci	
	ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in	
	volta all'atto della nomina. Gli amministratori sono	
	rieleggibili.	

	E' fatto divieto agli amministratori della società ricoprire	
	qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive	
	dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione	
	Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di	
	Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove	
	paralimpici, riconosciuti dal CIP.	
	Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia	
	composto di soli due membri e siano stati nominati uno o più	
	amministratori delegati, il consiglio decadrà di diritto in	
	caso di disaccordo sulla revoca della delega da parte del	
	consiglio medesimo.	
	ARTICOLO 19 - POTERI	
	L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura	
	stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito	
	dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti	
	gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto	
	costitutivo o dallo statuto attribuiti dalla esclusiva	
	competenza della decisione dei soci. L'organo amministrativo	
	può, con procura, nominare procuratori della società per	
	determinati atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che	
	non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina	
	del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi	
	necessario.	
	L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata	
	a.r. da spedire almeno otto giorni prima - ed in caso di	
	urgenza anche a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno	
	due giorni prima - della data fissata per la riunione a	
	ciascun membro del Consiglio ed agli altri eventuali aventi	
	diritto ai sensi di legge.	
	La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di	
	regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i	
	Consiglieri in carica ed il Sindaco o i Sindaci - se	
	nominati -. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal	
	Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice	
	Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono	
	presiedute dal Consigliere più anziano d'età.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli	
	Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza di voti dei presenti. Le decisioni del Consiglio	
	di Amministrazione possono essere adottate anche mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si	

	fa rinvio a quanto disposto all'art. 17 del presente	
	statuto, con le seguenti precisazioni:	
	- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla	
	persona degli amministratori;	
	- per la formazione della decisione degli amministratori è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;	
	- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte	
	dei propri poteri fissando le attribuzioni, le retribuzioni	
	e determinando i limiti della delega.	
	La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e	
	quella di Amministratore Delegato non sono fra loro	
	incompatibili.	
	ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma e la rappresentanza legale della società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio spettano, secondo il sistema di	
	amministrazione adottato:	
	- all'Amministratore Unico;	
	- agli amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra	
	loro, con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato	
	loro attribuito il potere di amministrare la società;	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai	
	membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri	
	delegati, nei limiti della delega.	
	Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano	
	dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se	
	pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi	
	che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della	
	società.	
	ARTICOLO 22 - RIMBORSO SPESE	
	Agli amministratori spetta un rimborso delle spese sostenute	
	per il loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un	
	compenso ai sensi di legge nonché determinare una indennità	
	per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento	
	per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite	
	con decisione dei soci, qualora non vietato e, comunque, e	
	nei limiti consentiti dalle disposizioni relative alle	
	società sportive dilettantistiche.	
	TITOLO V - CONTROLLI	
	ARTICOLO 23 - SINDACO E COLLEGIO SINDACALE	
	La nomina del Sindaco - avente i requisiti di legge -, con	
	decisione dei soci ai sensi dell'articolo 14 del presente	
	statuto, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di	
	cui all'art. 2477 del codice civile. Ove si verificano i	
	casi previsti dalla legge in cui l'organo di controllo debba	
	essere necessariamente collegiale, con decisione dei soci ai	
	sensi dell'articolo 14 del presente statuto, si deve	
	nominare un Collegio Sindacale che si comporrà di tre membri	

	effettivi e due Sindaci supplenti, aventi i requisiti di legge.	
	Il Sindaco o i Sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con Decreto del Tribunale, sentito l'interessato o gli interessati.	
	ARTICOLO 24 - REVISORE	
	In alternativa alla nomina del Sindaco e fuori dai casi di obbligatorietà di detta nomina, con decisione dei soci ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto, può essere nominato, per la revisione legale dei conti, un Revisore, iscritto nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge, che resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.	
	Sono fatti salvi i casi in cui la nomina del Revisore è obbligatoria ai sensi di legge.	
	ARTICOLO 25 - CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI	
	ARTICOLO 26 - ESERCIZI SOCIALI	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.	
	In particolare, ai sensi dell'art. 2463 ultimo comma del codice civile, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430 del c.c., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.	
	ARTICOLO 27 - UTILI	
	I proventi delle attività sociali non possono, in nessun	

	caso, essere divisi tra i soci anche in forme indirette.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno	
	interamente reinvestiti nella società per lo sviluppo ed il perseguimento dell'attività sportiva dilettantistica e	
	dell'attività didattica di cui all'articolo 4 del presente statuto, secondo quanto stabilito dai soci nella delibera	
	assembleare di approvazione del bilancio.	
	TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 28 - SCIoglimento	
	La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per	
	le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.	
	Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi;	
	- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;	
	- le modalità di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio attivo che residua dopo il rimborso ai soci del valore nominale delle rispettive partecipazioni.	
	L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente, fermo restando l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 29 - LIQUIDAZIONE	
	Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.	
	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 30 - COMUNICAZIONI	
	Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata A.R. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche	

[illegible]